



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E DI RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 4 COMPONENTE 2 “Dalla ricerca all’impresa”
INVESTIMENTO 3.1. “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e innovazione” finanziato dall’Unione Europea –
NextGeneration EU**

**Procedura di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato
ex art. 17 D. Lgs. 175/2016 per la selezione di uno o più operatori privati
per la costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata e per
l’affidamento della realizzazione e gestione
dell’ infrastruttura tecnologica di innovazione:
“*High Performance Microelectronic Infrastructure HPMI*”
CUP B63C22000780003 CIG 9853429AD5 COR: 8980134**

INFRASTRUTTURA PER L'INNOVAZIONE HMPI CLAUSOLE PATTI PARASOCIALI - STATUTO SOCIETÀ MISTA PUBBLICO PRIVATA - HPMI S.C.AR.L.

1. Ruolo del socio pubblico

1.1. Lo Statuto è predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In attuazione di quanto stabilito dall'Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione del MUR e di quanto indicato dal progetto approvato dallo stesso Ministero, che prevede che il Consiglio Nazionale delle Ricerche abbia il ruolo di Soggetto Attuatore dell'iniziativa, lo Statuto prevederà il diritto del Consiglio Nazionale delle Ricerche di nominare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

2. Obblighi dei Soci e della Società

2.1. Per il perseguimento dell'oggetto sociale spetta sia ai soci pubblici e privati, ciascuno per le attività di propria pertinenza, che alla società:

- a) avviare tempestivamente le attività progettuali, concludere il Progetto nei modi e nei tempi previsti dallo stesso, garantendo la coerenza con il "Piano di Ripresa e Resilienza" (PNRR);
- b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal D.L. n. 77 del 3.5.2021 e ss.mm.;
- c) adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati;
- d) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla normativa nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento con fondi PNRR;
- e) garantire la realizzazione del progetto, assicurando l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il programma nel rispetto della tempistica prevista, nel pieno rispetto di tutti i requisiti, i limiti e le regole imposti dal Progetto.

3. Partecipazione del Socio Pubblico

3.1. Il socio pubblico parteciperà alla società veicolo con una quota del 49 % .

3.2. In nessun caso il socio pubblico e, in particolare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche potrà essere gravato da patti che richiedano contributi in denaro ulteriori rispetto alle rispettive quote di capitale sociale sottoscritte, all'infuori del contributo del MUR e di esclusivi apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.

3.3. In caso di perdite di gestione, il socio pubblico risponderà nei limiti della propria quota di partecipazione. Nell'eventualità di delibera di contributi annuali, il socio pubblico non potrà apportare versamenti in denaro, ma esclusivamente apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.

4. Partecipazione del Socio privato

4.1. Il Socio privato parteciperà alla società veicolo con una quota pari al 51%.

4.2. Il Socio privato provvederà a co-finanziare il progetto mediante conferimento a patrimonio netto della società a titolo di riserva di capitale in misura non inferiore al 51%.

4.3. Il socio privato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per legge per l'espletamento dei servizi oggetto di svolgimento da parte della società veicolo e mettere a disposizione la “*clean room*”

5. Obblighi di riservatezza

5.1. I soci e i soggetti pubblici e privati coinvolti nel Progetto che, in occasione o connessione allo svolgimento di attività relative a progetti di ricerca e innovazione dovessero ricevere informazioni di natura confidenziale (Informazioni Confidenziali) di proprietà di altri soci, si impegnano a:

a) non utilizzare o rivelare le dette Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;

b) non rivelare le dette Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto del socio che detiene la proprietà;

c) garantire che la distribuzione interna delle Informazioni Confidenziali si svolga secondo una rigorosa ed inderogabile logica di “need to know”;

d) in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio che ne detiene la proprietà, restituire o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.

5.2. I soci e i soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto destinatari delle divulgazioni di Informazioni Confidenziali saranno altresì responsabili dell'adempimento e del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei propri dipendenti e subappaltatori.

5.3. Quanto sopra non si applica per la divulgazione o l'utilizzo di Informazioni Confidenziali, se e nella misura in cui il socio destinatario può dimostrare che:

a) le Informazioni Confidenziali erano già disponibili al pubblico per fatto non imputabile alla sua violazione degli obblighi di riservatezza;

b) il socio che ne detiene la proprietà informi il destinatario che le Informazioni Confidenziali non rivestono più tale natura;

c) le Informazioni Confidenziali sono o sono state comunicate al destinatario senza alcun obbligo di riservatezza da un terzo che le detiene legittimamente;

d) le Informazioni Confidenziali sono state sviluppate dal socio destinatario in maniera del tutto indipendente da qualsiasi divulgazione, da parte del socio proprietario, delle dette Informazioni Confidenziali.

5.4. Il socio che riceve le Informazioni Confidenziali dovrà trattarle con la stessa modalità utilizzata per il trattamento delle proprie Informazioni Confidenziali ed, in ogni caso, utilizzando criteri di diligenza idonei ad un'opportuna tutela.

5.5. Il socio che dovesse avere notizia di un utilizzo improprio o abuso, da parte di chiunque, di Informazioni Confidenziali di proprietà di altri soci, ne deve dare pronta notizia scritta al socio proprietario.

5.6. Qualora la divulgazione di Informazioni Confidenziali si dovesse rendere necessaria al fine di rispettare leggi, regolamenti o una decisione giudiziaria o amministrativa, il socio cui la divulgazione è imposta, per quanto legalmente sia in grado di farlo, prima di procedere alla detta divulgazione notifica al socio proprietario la circostanza, affinché quest'ultimo abbia, ove possibile, un tempo utile per minimizzare il rischio di danni connessi alla divulgazione.

5.7. La perdita, per qualsiasi causa, dello status di Socio non determina il venir meno in capo al soggetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dall'evento che ha determinato la perdita della predetta qualità e sempre che le

informazioni qualificate come riservate non siano divenute pubbliche per cause non imputabili ai Soci o ai soggetti che non posseggano più detta qualità.

6. Comitato scientifico

6.1. In conformità a quanto stabilito dal progetto approvato dal MUR verrà costituito un Comitato scientifico, composto da almeno 5 membri di comprovata competenza tecnico-scientifica ed esperienza. Al Consiglio Nazionale delle Ricerche spetterà la nomina della maggioranza dei membri del Comitato. Un componente del Comitato deve essere in possesso di comprovata competenza di gestione e coordinamento di progetti di innovazione; le funzioni di coordinatore del Comitato verranno svolte da un componente individuato dal Comitato stesso all'atto del primo insediamento.

6.2. I membri durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rinnovati.

6.3. Il Comitato Scientifico è responsabile della direzione scientifica del progetto. Gli indirizzi tecnico-scientifici del Comitato saranno sottoposti all'Organo di amministrazione per la definizione degli obiettivi e delle linee guida operative.

6.4. Il Comitato Scientifico ha, inoltre, il compito di analizzare, fornire pareri vincolanti e contribuire alla individuazione delle linee scientifiche di indirizzo della Società da proporre all'Organo di Amministrazione, in particolare riguardo:

- al Piano strategico triennale di attività;
- al Piano annuale di attività.

6.5. Il Comitato Scientifico inoltre:

- verifica, con cadenza almeno semestrale lo stato di attuazione del progetto annotando prescrizioni ed azioni di miglioramento, redigendo contestualmente un rapporto intermedio sull'attività svolta da trasmettere all'Organo di Amministrazione;
- elabora una relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre per approvazione all'Organo di Amministrazione e da allegare, nella sua forma definitiva, alla relazione annuale all'Assemblea.

6.6. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio coordinatore, secondo le modalità già definite dal presente Statuto per l'Organo di Amministrazione.

6.7. Ai componenti del Comitato non spettano compensi o emolumenti di qualsiasi tipo, ad esclusione dei rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute in ragione del loro incarico.

6.8. La costituzione del Comitato non comporta istituzione di organo sociale diverso da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, trattandosi di organo con funzioni esclusivamente consultive e con competenze prettamente tecnico-scientifiche.

7. Modalità di stanziamento risorse fondi PNRR

7.1. Le risorse rese disponibili a valere sui fondi PNRR saranno erogate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche alla società, fatto salvo un anticipo del 9% se riconosciuto da parte del Ministero, per stati di avanzamento, in corrispondenza della realizzazione delle attività ammesse a finanziamento e degli altri obiettivi del progetto, subordinatamente alle erogazioni del Ministero ed al rispetto delle condizioni per la relativa rendicontazione.

7.2. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche destinerà alla società veicolo le risorse reperite, ai sensi del comma precedente, a patrimonio netto della società a titolo di riserva di capitale.

8. Trasferimento dei rischi

Con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale, il Socio/i Privato/i dichiara e riconosce che l'operazione, trattandosi di partenariato pubblico-privato, è caratterizzata dai seguenti rischi di cui si fa carico:

- a) *Rischio di realizzazione/costruzione*: rischio di progettare e realizzare l'infrastruttura in modo difforme dal progetto approvato dal MUR e da quello contenuto nell'offerta risultata aggiudicataria, con aumento di costi e dei tempi di realizzazione, nonché mancato rispetto degli obiettivi intermedi e finali associati al Progetto;
- b) *Rischio di disponibilità*: rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, sui beni conferiti in kind nella società;
- c) *Rischio di domanda*: rischio derivante dalla potenziale contrazione della domanda complessiva di servizi o da un aumento della competizione;
- d) *Rischio di impresa*: rischio di perdita del capitale sottoscritto, dei conferimenti e del finanziamento apportati.

9. Recesso del socio pubblico

9.1. La partecipazione del socio pubblico e lo scioglimento del rapporto societario sono regolati in conformità all'art. 17 del D. Lgs. 175/2016.

9.2. In caso di recesso del socio pubblico determinato dalla mancata attuazione del progetto, dalla mancata realizzazione dei risultati o dalla violazione di obblighi da parte della società veicolo, o da altre cause, comunque non imputabili a responsabilità del socio pubblico, il socio privato sarà obbligato a tenere indenne quest'ultimo in relazione agli oneri per il rimborso del finanziamento percepito, oltre che al risarcimento del danno.

10. Durata

Le previsioni del presente Patto Parasociale si applicheranno, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 175 del 2016, a partire dalla data di costituzione della società e relativa sottoscrizione e sino al 31.12.2041, fatta salva la facoltà delle Parti di modificarle di comune intesa in qualsiasi momento.